

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GRANATA ENRICO

Seduta del 07/02/2020

FATTO

1. In data 9.10.2013 parte ricorrente stipulava con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti per un importo lordo pari a € 40.320,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 336,00 ciascuna.
2. Successivamente, con data di riferimento 28.2.2019, procedeva all'estinzione anticipata dopo aver pagato la rata n. 62. L'intermediario resistente, come riportato nel conteggio estintivo, riconosceva alla parte ricorrente la somma di € 725,00 a titolo di "rimborso commissioni gestione pratica" e di € 100,34 a titolo di "rimborso costo del servizio dell'Ente Previdenziale".
3. Con ricorso presentato in data 18.6.2019, preceduto da reclamo consegnato il 16.5.2019, parte ricorrente, con l'assistenza di una professionista, contestava il conteggio estintivo chiedendo il rimborso di una somma pari a € 2.060,81, di cui € 356,58 a titolo di rimborso *pro quota* delle commissioni per l'intermediario, già al netto di quanto riconosciuto in sede di estinzione anticipata, € 473,56 a titolo di rimborso *pro quota* delle commissioni per l'intermediario del credito, € 146,16 a titolo di rimborso *pro quota* delle commissioni per l'intermediario per gestione pratica, € 578,79 a titolo di rimborso *pro quota* delle commissioni per l'intermediario del credito per gestione pratica, € 0,00 a titolo di rimborso *pro quota* del costo del servizio dell'Ente Previdenziale in quanto riconosciuto in sede di estinzione anticipata, € 505,71 a titolo di rimborso *pro quota* delle spese



assicurative "vita". Dà atto, successivamente alle controdeduzioni, della ricezione della somma di € 261,67.

4. Con le controdeduzioni l'intermediario resistente premette di aver provveduto a riconoscere al ricorrente la somma di € 261,67 (comprensiva di € 20,00 a titolo di rimborso delle spese di presentazione del ricorso), a titolo di restituzione delle spese di istruttoria, secondo il criterio *pro rata temporis*, mediante assegno. Espone, relativamente alle commissioni, che i costi e le condizioni del contratto stipulato dal ricorrente sono stati dettagliatamente indicati nel SECCI, ove è specificata la natura continuativa o meno degli stessi, tramite descrizione delle attività correlate. Inoltre, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, è specificato qual è l'importo da restituire, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*. Quanto alla richiesta di rimborso dei costi assicurativi, evidenzia che, secondo quanto previsto dal regolamento contrattuale in attuazione del Regolamento ISVAP 35/2010, la compagnia di assicurazione ha provveduto al rimborso di € 214,10, tramite assegno regolarmente incassato, secondo i criteri di calcolo di cui alle Condizioni di polizza.

5. Chiede che il ricorso sia archiviato e/o sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

Questo Collegio

- letta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri);
- letta la decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro dell'11 settembre 2019, n. 26525;

Ritiene che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principi di diritto:

1. L'importo delle spese vive di istruttoria e del compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-sexies, 1° comma, t.u.b., nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un obiettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.
2. Per quanto riguarda imposte e tasse, si ritiene che, trattandosi di adempimenti imposti dalla legge, possa presumersi, fino a prova contraria che l'intermediario abbia provveduto a pagare l'importo specificato nel contratto.
3. Fermo restando quanto detto sub 1., qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-sexies, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*.
4. La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-sexies, 1° comma, t.u.b., consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.
5. Posto che il Collegio di Coordinamento ha affidato a ciascun Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), questo



Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intellegibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l'effettività tra le parti di ciascun contratto, garantisce l'uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risolto), ma dalla legge, e specificamente nei principi in materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebito. Tali principi devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come *recurring* ovvero *up-front*, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

6. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come *recurring* (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli *up-front*.

7. Ciò premesso, si rileva che, nel caso di specie, il ricorrente formula domanda di restituzione *pro quota* delle commissioni per l'intermediario, delle commissioni per l'intermediario del credito, delle commissioni di gestione pratica, delle spese assicurative. Non formula domanda di restituzione del costo del servizio dell'Ente Previdenziale in quanto riconosciuto in sede di estinzione anticipata.

8. L'intermediario fornisce evidenza dell'intervenuto rimborso successivamente all'estinzione anticipata del finanziamento, peraltro non richiesto dal ricorrente, delle spese di istruttoria, secondo il criterio *pro rata temporis*. Non fornisce evidenza del pagamento delle commissioni per l'intermediario del credito.

9. Quanto alle spese assicurative è consolidato orientamento dell'Arbitro che al rimborso degli oneri assicurativi a carico del cliente (nel caso di specie le spese assicurative a copertura del "rischio vita"), sia tenuto l'intermediario finanziatore, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi rispetto al rapporto di finanziamento. L'intermediario resistente riferisce che la compagnia di assicurazione ha provveduto direttamente al rimborso dell'importo di € 214,10, calcolato secondo i criteri di calcolo di cui alle Condizioni di polizza.

10. Il ricorrente dà atto, successivamente alle controdeduzioni, della ricezione di € 261,67 (di cui € 20,00 a titolo di rimborso delle spese di presentazione del ricorso).

11. Alla luce di quanto sopra enunciato, in applicazione del criterio lineare *pro rata temporis*, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, per il rimborso delle commissioni e degli oneri assicurativi, è pari a € 1.605,04, come risulta dalla seguente tabella:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate pagate	62	rate residue	58	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>commissioni intermediari</i>				2.237,76	1.081,58	725,00	356,58
<i>commissioni intermediario del credito</i>				979,78	473,56		473,56
<i>commissioni intermediario per gestione pratica</i>				302,40	146,16		146,16
<i>commissioni intermediario del credito gestione pratica</i>				1.197,50	578,79		578,79
<i>servizio ente previdenziale</i>				207,60	100,34	100,34	0,00
<i>oneri assicurativi</i>				1.046,30	505,71	214,10	291,61
<i>rimborso dell'intermediario</i>						241,67	-241,67
				Totale			1.605,04

12. Le spese di presentazione del ricorso, pari a € 20,00, sono state già rimborsate dall'intermediario resistente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 1.605,04.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura.

Prende atto che alla parte ricorrente è stata rimborsata la somma di Euro 20,00 (venti/00) versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA